



Berna, 10 aprile 2024

# **Ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate ali- mentari**

## Commento

---



## Contesto

**La presente modifica dell'ordinanza del DFI concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID, RS 817.022.16) attua la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero», trasmessa dal Parlamento. Il progetto contiene inoltre modifiche necessarie per l'attuazione della mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati» e, infine, adegua al diritto dell'UE le disposizioni in materia di caratterizzazione del vino.**

### **Situazione iniziale**

Il 17 marzo 2022 il Parlamento ha trasmesso la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero», che viene attuata con le presenti modifiche di ordinanza.

Per attuare la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», trasmessa dal Parlamento, sono necessarie soprattutto modifiche all'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS 817.02) (cfr. i rispettivi commenti alla modifica dell'ODerr), tuttavia, anche l'OID deve essere modificata in alcuni punti.

Per il vino sono necessarie modifiche delle prescrizioni di caratterizzazione dei vini sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (CE) sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo, RS 0.916.026.81), che comportano principalmente modifiche all'ordinanza del DFI sulle bevande (RS 817.022.12); tuttavia, sono necessarie modifiche anche al presente progetto.

### **Contenuto del progetto**

Con le presenti modifiche devono essere dichiarati gli ingredienti che costituiscono il 50 per cento o più di una derrata alimentare e non provengono dal Paese di produzione della stessa. Per gli ingredienti di origine animale, la dichiarazione è obbligatoria a partire dal 20 per cento (attuazione della mozione 19.4083).

L'elenco delle informazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori viene completato dal nuovo obbligo di dichiarazione dei metodi di produzione (cfr. la modifica dell'ODerr in attuazione della mozione 20.4267), e questa modifica richiede l'adeguamento di alcune disposizioni.

Sulla base del necessario adeguamento alla normativa europea, per il vino non vi saranno più eccezioni riguardo alla dichiarazione del valore nutritivo.

L'attuazione della mozione 19.4083 non ha alcun impatto significativo; le ripercussioni delle altre modifiche sono invece illustrate nei commenti delle rispettive ordinanze.

# Commento

## 1 Situazione iniziale

### 1.1 Necessità di agire e obiettivi

Il 17 marzo 2022 il Parlamento ha approvato la mozione Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero», che incarica il Consiglio federale di modificare la legislazione in modo tale da garantire che le derrate alimentari fabbricate o preparate all'estero e i loro ingredienti siano caratterizzate con una dichiarazione chiara del Paese di provenienza. Per soddisfare la proposta e allo stesso tempo garantirne la fattibilità tenendo conto degli obblighi della Svizzera in materia di diritto commerciale, viene creato per tutte le derrate alimentari uno specifico obbligo di dichiarazione per gli ingredienti e non solo per quelli fabbricati all'estero. L'articolo 16 OID nella sua versione attuale non crea la trasparenza auspicata dalla mozione, in quanto l'indicazione della provenienza degli ingredienti non è obbligatoria per le derrate alimentari con una presentazione neutra. Di conseguenza, i consumatori spesso non ricevono alcuna informazione sulla provenienza dell'ingrediente, a prescindere dalla sua rilevanza ponderale e dal suo potenziale di inganno rispetto a una provenienza diversa dal Paese di produzione.

Il 16 giugno 2021 il Parlamento ha approvato la mozione CSEC-S 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati», per la cui attuazione è necessario innanzitutto una modifica dell'ODerr, ma anche, in parte, dell'OID.

L'ordinanza va quindi adattata al diritto dell'UE in materia di dichiarazione del vino sulla base dell'Accordo agricolo (oltre alle modifiche necessarie a tal fine nell'ordinanza del DFI sulle bevande).

### 1.2 Interventi parlamentari

Il progetto attua le mozioni Nicolet 19.4083 «Garantire ai consumatori che sia chiaramente indicato il paese di provenienza delle derrate alimentari prodotte o preparate all'estero» e 20.4267 «Dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati».

## 2 Procedura di consultazione

Le modifiche proposte saranno oggetto di consultazione ai sensi dell'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge sulla procedura di consultazione (RS 172.061).

## 3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell'UE contiene una disposizione corrispondente al nuovo articolo 16 OID (v. il commento al n. 4).

## 4 La nuova normativa proposta

Nel settembre 2023, in occasione di una tavola rotonda con i rappresentanti dell'industria, dei consumatori, del commercio al dettaglio, dell'artigianato e dei Cantoni, sono state discusse diverse opzioni per l'attuazione della mozione citata nella sezione 1.1. Nell'ambito di queste discussioni è stata messa a punto una soluzione pragmatica e applicabile che migliora la trasparenza sulla provenienza degli ingredienti: si è deciso che è necessario o auspicabile avvicinarsi al regolamento UE, in particolare all'articolo 26 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1169/2011<sup>1</sup> o al regolamento di esecuzione (UE) 2018/775<sup>2</sup>. Visto l'ampio margine di interpretazione dell'espressione «ingrediente primario» utilizzata nella legislazione dell'UE, l'obbligo di dichiarazione qui proposto dovrebbe concentrarsi sugli ingredienti rispetto alla composizione quantitativa del prodotto. Gli ingredienti di origine animale sono considerati rilevanti rispetto alla quantità totale se costituiscono il 20 per cento o più in massa del prodotto finito. Per tutti gli altri ingredienti, la percentuale rispetto al prodotto finito è del 50 per cento in massa.

Le modalità di indicazione della provenienza degli ingredienti sono ora più flessibili: ad esempio, è possibile specificare una regione geografica più ampia (come nell'ordinanza previgente per l'indicazione volontaria della provenienza degli ingredienti) e inoltre si possono utilizzare anche diciture negative (ad es. «non UE», «non Europa» oppure «[nome dell'ingrediente] non proviene/non provengono da [nome del Paese di produzione]»). Sebbene tali diciture siano meno precise di una chiara indicazione della provenienza, migliorano comunque la trasparenza, chiarendo che l'ingrediente non proviene dal luogo in cui la derrata alimentare è stata fabbricata, cosa che i consumatori sarebbero indotti a pensare in mancanza di ulteriori informazioni.

L'articolo 16 OID viene pertanto modificato in modo che l'obbligo di indicare la provenienza di un ingrediente non dipenda più dalla presentazione del prodotto, ma dalla quantità di ingredienti utilizzati (20 % per le derrate alimentari

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) 608/2004 della Commissione, GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2283, GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.

<sup>2</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, GU L 132 del 20.5.2019, pag. 21.

di origine animale e 50 % per le altre derrate alimentari). Restano inalterate le condizioni generali per la protezione dall'inganno ai sensi dell'articolo 18 della legge sulle derrate alimentari (RS 817.0) e dell'articolo 12 ODerr.

Ulteriori modifiche riguardano l'attuazione della mozione 20.4267 e la dichiarazione del valore nutritivo per il vino, che deve essere adattata al diritto UE.

## 5 Commento ai singoli articoli

*Art. 3 cpv. 1 lett. j<sup>bis</sup> e art. 4 cpv. 6*

L'elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere fornite sulle derrate alimentari preimballate al momento della consegna ai consumatori sarà completato dal nuovo obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 36 capoverso 1 lettera j e k (cfr. la modifica dell'ODerr) e deve figurare nel campo visivo principale. Ciò garantisce che le informazioni rilevanti siano immediatamente visibili ai consumatori. Per campo visivo principale si intende, analogamente all'UE (cfr. art. 2 par. 2 lett. l del regolamento [UE] 1169/2011), il campo visivo di un imballaggio più probabilmente esposto al primo sguardo del consumatore al momento dell'acquisto e che permette al consumatore di identificare immediatamente il carattere e la natura del prodotto e, eventualmente, il suo marchio di fabbrica. Se l'imballaggio ha diverse parti principali del campo visivo, la parte principale del campo visivo è quella scelta dall'operatore del settore alimentare.

*Art. 16*

L'articolo viene adattato ai requisiti dell'attuazione della mozione 19.4083 (modifica del cpv. 1 lett. b e aggiunta di un nuovo cpv. 4) e strutturato in modo leggermente differente (i cpv. 2 e 3 vengono invertiti, in quanto il requisito di cui al cpv. 3 si applica ai cpv. 1 e 2).

Cpv. 1 lett. b: in base al diritto anteriore, per poter indicare il Paese di provenienza di un ingrediente devono essere soddisfatte le due condizioni seguenti: parte dell'ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa (lett. a) e una presentazione del prodotto induce a pensare che tale ingrediente abbia una provenienza diversa (lett. b). Ora il Paese di provenienza dell'ingrediente deve essere indicato se la parte di tale ingrediente nel prodotto finito è pari o superiore al 50 per cento in massa e la provenienza dell'ingrediente non coincide con il Paese di produzione della derrata alimentare (modifica della lett. b) [la lett. a corrisponde al diritto anteriore]. Il capoverso 3, che specifica la quantità per gli ingredienti di origine animale, rimane invariato, ma diventa capoverso 2.

Il capoverso 2 del diritto anteriore diventa capoverso 3 (senza alcuna modifica di contenuto), in quanto si applica anche all'indicazione di provenienza per gli ingredienti di origine animale.

Cpv. 4: poiché l'indicazione della provenienza degli ingredienti è ora obbligatoria in un numero maggiore di casi, le sue modalità di indicazione vengono ampliate; la lettera a consente di specificare una regione geografica più ampia (ad es. Europa, Sudamerica, ecc.), mentre le lettere b e c consentono, da un lato, l'indicazione negativa «non UE» prevista dall'articolo 2 lettera a punto i del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775<sup>3</sup> e, dall'altro, l'indicazione «non Europa», poiché la Svizzera non fa parte dell'UE. La lettera d corrisponde alla frase esplicativa in forma negativa, che afferma che l'ingrediente non proviene dal Paese di produzione della derrata alimentare, come previsto anche dall'articolo 2 lettera b del regolamento di esecuzione (UE) 2018/775. La formulazione di questa frase è aperta e può essere espressa in modo diverso, purché sia chiara per i consumatori. Come nel diritto UE, non è prevista la semplice indicazione negativa «non [Paese]». Le uniche indicazioni di provenienza dell'ingrediente in forma negativa sono le possibilità previste alle lettere b–d del presente articolo. Le modifiche rappresentano un avvicinamento alle disposizioni dell'UE (v. commento al n. 4) e non solo consentono di ridurre gli ostacoli al commercio esistenti da anni, ma offrono anche una soluzione pragmatica per i casi in cui, ad esempio, la provenienza di un ingrediente cambia in base alla partita.

Il capoverso 5 corrisponde al precedente capoverso 4 senza alcuna modifica di contenuto.

*Art. 45b*

Per l'attuazione delle nuove disposizioni è previsto un periodo transitorio di due anni.

*Allegato 9 n. 20*

Il n. 20 viene leggermente modificato per adeguarlo alla formulazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, pertanto, per il vino deve essere indicata una dichiarazione del valore nutritivo ai sensi degli articoli 69–71 dell'ordinanza del DFI sulle bevande.

## 6 Ripercussioni

### 6.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia

Il progetto non ha ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia. Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell'ODerr e dell'ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento, GU L 132 del 20.5.2019, pag. 31.

## **6.2 Ripercussioni per l'economia**

La modifica dell'articolo 16 ha come scopo l'armonizzazione del diritto svizzero con quello dell'UE, e ciò agevola lo scambio di merci tra i mercati, permettendo a entrambi di effettuare caratterizzazioni secondo prescrizioni unitarie. È lecito aspettarsi un certo onere iniziale, visto che sono più numerosi i casi in cui deve essere indicata la provenienza degli ingredienti. Tuttavia, la possibilità di indicare una regione geografica più ampia offre il vantaggio di non dover modificare la caratterizzazione nel caso in cui il Paese di provenienza di un fornitore cambi all'interno di tale regione. Il periodo transitorio di due anni (cfr. art. 45b) permette di tenere conto degli interessi dei soggetti interessati dall'obbligo di caratterizzazione.

Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell'ODerr e dell'ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

## **6.3 Ripercussioni per la società**

Il progetto non ha ripercussioni per la società. Le ripercussioni derivanti dalle modifiche dell'ODerr e dell'ordinanza del DFI sulle bevande sono illustrate nei rispettivi commenti.

## **7 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera**

La presente modifica è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera, in particolare con l'Accordo agricolo.

**Allegato: Progetto**